



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE DELL'ASL SALERNO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Premessa

Il principio di sussidiarietà orizzontale che concerne i rapporti tra i cittadini - e loro formazioni - e le Amministrazioni pubbliche, trova la sua compiuta formulazione nell' art. 118, ultimo comma della Costituzione, modificata con la legge costituzionale n. 3/2001 che dispone: "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*". Tale principio costituzionale potenzia l'importanza dell'azione del volontariato, affermando sostanzialmente che il perseguimento dell'interesse generale non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche, ma riguarda anche l'azione dei cittadini, singoli e associati, rispetto ai quali le diverse istituzioni devono creare le condizioni necessarie per permetterne lo sviluppo.

Il modello di sussidiarietà che l'ASL Salerno intende rafforzare è rappresentato da una Pubblica Amministrazione che mette a valore in modo coordinato e partecipato le risorse della comunità, tra le quali le organizzazioni di volontariato.

Articolo 1

Finalità ed oggetto

Il presente regolamento mira a valorizzare il ruolo delle Associazioni e di supportare le attività del volontariato svolte in stretta collaborazione con le Unità Operative dell' ASL, definendo alcuni criteri di riferimento a cui devono attenersi Associazioni e Strutture aziendali.

Il presente Regolamento é emanato in attuazione dell'art, 14, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., e mira a disciplinare i rapporti fra l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno e le organizzazioni di volontariato che esplicano funzioni di **servizio/attività gratuita** all'interno delle strutture dell'Azienda sulla base di quanto previsto dalla legge n.266/1991 e dalle normative regionali.

Per quanto riguarda la disciplina di ulteriori forme di collaborazione/relazione fra l'ASL e le associazioni di volontariato, si rinvia alla specifica normativa nazionale e regionale di settore, nonché alla eventuale regolamentazione aziendale, che ne definiscano gli specifici contenuti e modalità di formalizzazione dei rapporti. In particolare, a titolo esemplificativo, si cita il rapporto fra l'Azienda e le Associazioni operanti in materia di raccolta del sangue e di trasporto sanitario.

L'Azienda Sanitaria Salerno, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, con il presente Regolamento disciplina, per la prima volta, i rapporti, gli ambiti e le collaborazioni delle Associazioni di volontariato presso le strutture aziendali

Articolo 2

Riferimenti normativi

- Legge 11 agosto 1991, n. 266 - “Legge quadro sul volontariato”;
- Decreto Legislativo n.502/1992 e s.m.i. art. 14 comma 7;
- Legge Regionale 8 febbraio 1993, n. 9 – “ Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti Locali “e le successive modifiche della L.R. 7 agosto 1996 n. 18;
- Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 novembre 1992 - “Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima”;
- Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – “ Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” art. 10 comma 1 lettere d), e), f), g), h) e comma 7;
- Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 – Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, art 1-comma 18, art. 2 – comma 2 septies ;
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge del 7 dicembre 2000 n. 383 “ Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
- Legge Regionale del 23 ottobre 2007 n. 11 “ Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 38 “;
- Decreto Presidente Regione Campania del 23 novembre 2009 “ Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n.11(Legge per la dignità e la cittadinanza sociale)”
- Legge n.106 del 6 giugno 2016 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore"

e la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001,

Articolo 3

Organizzazioni di volontariato

E'considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui all'art. 2 Legge n. 266/91 , che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (art. 3 –comma 1 L. 266/91).

Le organizzazioni per essere ammesse a svolgere attività di volontariato con l'ASL Salerno dovranno:

1. essere costituite ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 266 dell'11.08.1991;
2. essere iscritte, da almeno sei mesi, nel “ Registro Regionale del volontariato” (art. 1 L.R. 18/96), nonché nel registro unico nazionale del Terzo settore non appena disponibile;
3. dimostrare la compatibilità delle loro finalità rispetto all'attività istituzionale dell'ASL;
4. documentare le capacità operative necessarie allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto il convenzionamento;
5. stipulare con l'Azienda apposita Convenzione, in coerenza con lo schema-tipo allegato

Articolo 4
Attività di volontariato

1. Per attività di volontariato si intendono le prestazioni offerte in modo personale, spontaneo e gratuito attraverso organizzazioni regolarmente costituite che operano esclusivamente per fini di solidarietà, senza scopo di lucro da parte dei singoli aderenti.
2. Le attività sono quelle previste dall'art. 2 della Legge n. 266 e, come da normativa regionale (L.R. n. 9/93 art.1 - comma 4)
3. Le organizzazioni di volontariato svolgono esclusivamente una funzione complementare, e non sostitutiva, nel promuovere e garantire la salute dei cittadini.
4. Sulla base della programmazione annuale e triennale dell'Azienda, le organizzazioni di volontariato possono proporre iniziative per concorrere al governo e all'offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari al fine di migliorare l'appropriatezza della domanda, l'accesso ai servizi e lo sviluppo di servizi di accoglienza, ascolto e accompagnamento dei pazienti nei percorsi assistenziali di prevenzione, diagnosi e cura, nonché a diffondere la cultura della umanizzazione dei servizi realizzando sistemi di promozione e verificandone l'applicazione.
5. Il ruolo di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro e con ogni altro tipo di rapporto di contenuto economico con l'organizzazione di cui si fa parte.
6. Qualora il volontario sia dipendente dell'ASL Salerno, deve attestare con autocertificazione che l'attività di volontario è svolta "fuori orario di servizio".
7. L'ASL Salerno non riconosce alcun rimborso economico all'associazione, né al volontario che presta la propria attività nelle strutture aziendali per conto dell'associazione di cui fa parte.

Articolo 5
Conferenza consultiva del volontariato

La Conferenza Consultiva è un organismo del quale fanno parte rappresentanti dell'ASL e delle Associazioni di volontariato.

La Conferenza rappresenta uno strumento partecipativo, con funzioni consultive e di proposta alla Direzione Generale dell'ASL, come previsto dall' art. 14, commi 2 e 4 del D.Lgs. 502/1992 e dall'Atto Aziendale, approvato definitivamente con deliberazione n. 173 del 14 novembre 2016 dell'ASL Salerno e Decreto n. 1 del 11 gennaio 2017 del Commissario ad acta.

E' costituita dai seguenti componenti:

- 1) Legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno o da suo delegato, con funzioni anche di Presidente
- 2) Direttore Sanitario o suo delegato;
- 3) Dirigente Responsabile dell' U.O.S.D. Rapporti con le organizzazioni di volontariato o suo delegato;
- 4) Direttori delle Strutture afferenti all'area della comunicazione o loro delegati;
- 5) Comitato composto dai Rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato, individuati tra le organizzazioni afferenti all'Azienda.

In relazione ai temi all'Ordine del giorno, alle sedute della Conferenza Consultiva è possibile prevedere la partecipazione dei Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti interessati allo sviluppo delle attività.

La Conferenza Consultiva del Volontariato è convocata in via ordinaria con cadenza trimestrale dal legale rappresentante dell'ASL Salerno o suo delegato, in via straordinaria sulla base di esigenze emergenti.

Può essere convocata anche su richiesta della metà più uno dei rappresentanti delle Associazioni di volontariato.

L'organizzazione e il funzionamento della Conferenza Consultiva del Volontariato saranno oggetto di specifico regolamento pubblicato sul sito aziendale www.asisalerno.it

Articolo 6

Impegni dell'Azienda Sanitaria Salerno

L'ASL Salerno si impegna attraverso la S.S.D. Rapporti con le Associazioni di volontariato:

- a) definire una mappa dei servizi già esistenti con verifica dei Protocolli, delle Convenzioni e delle procedure già in essere e da aggiornare nel tempo;
- b) istituire un data-base delle Associazioni e relative attività, da monitorare nel tempo;
- c) condividere congiuntamente a delegati delle organizzazioni, alcuni strumenti per la misurazione della qualità percepita.
- d) valutare, in prima istanza, le proposte che verranno presentate dalle Organizzazioni di Volontariato, come da art. 8 del presente Regolamento;
- e) predisporre la Convenzione tra l'Azienda Sanitaria e le Organizzazioni di volontariato per la presentazione di Progetti operativi (allegato B);
- e) seguire tutto l'iter amministrativo delle Convenzioni, come previsto dal presente Regolamento
- f) garantire la costante interfaccia con le Associazioni di volontariato, affinché siano realizzati i principi di trasparenza e partecipazione

Articolo 7

Criteri di priorità per la stipula delle convenzioni

Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni l'Azienda Sanitaria si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando, nel loro complesso, le seguenti condizioni:

- l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
- il livello qualitativo in ordine agli aspetti organizzativi e al personale volontario;
- l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
- la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- la realizzazione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni;
- le attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie.

Articolo 8
Procedure del rapporto convenzionale

1. Proposte delle Organizzazioni di volontariato all'Azienda Sanitaria

Le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel "Registro Regionale del volontariato" interessate a prestare le attività di cui all'art.4 del presente regolamento, devono presentare richiesta all'Azienda Sanitaria Salerno per stipulare una convenzione.

Il rapporto convenzionale viene attivato a seguito della seguente procedura:

- Il Rappresentante Legale dell'Organizzazione di volontariato formalizza la richiesta di convenzione al Direttore Generale dell'ASL Salerno e alla S.S.D Rapporti con le Associazioni di volontariato, presentando la richiesta, in duplice copia, come da allegato A1. Nel progetto va indicato:
 - il settore specifico di intervento con la tipologia dei servizi;
 - la struttura aziendale (Ospedale, Distretto, Unità Operativa, Dipartimento) presso la quale si intende prestare l'attività di volontariato;
 - i giorni e le fasce orarie di presenza dei volontari;
 - il numero presuntivo di volontari che saranno impegnati, riservandosi di presentare all'atto di stipula della convenzione l'elenco e la specifica qualifica degli operatori, richiesta ai fini del progetto, ivi compresa l'attestazione, rilasciata da ciascun volontario, come prevista dall'art 4 commi 5 e 6 del presente regolamento;
 - eventuali strumenti impiegati;
 - l'assenza di costi per l'A.S.L. Salerno;
 - la durata del progetto.

Il rinnovo della Convenzione viene richiesto attraverso la compilazione di specifica domanda (allegato A2)

- La Struttura S.D. "Rapporti con le organizzazioni di volontariato" dell'ASL ai fini della valutazione del progetto:
 - valuta in prima istanza il Progetto tenendo conto della congruità, della possibilità di rispondere ai bisogni emergenti per migliorare l'offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari;
 - acquisisce il parere del Direttore della Struttura di destinazione dell'attività di volontariato e, qualora particolari situazioni lo richiedano, anche il parere della U.O.C. Servizio Prevenzione;
 - verifica e attesta l'assenza di costi per l'Azienda;
 - verifica l'istanza e l'iscrizione al Registro/Elenco regionale dell'organizzazione richiedente;
 - predispone la bozza di convenzione in base allo schema allegato al presente Regolamento (allegato B);
 - acquisisce la condivisione della bozza di convenzione da parte dell'organizzazione di volontariato;
 - predispone l'atto deliberativo di approvazione della convenzione;
 - propone, congiuntamente alla Struttura/Distretto/Dipartimento interessato, l'atto deliberativo alla Direzione Aziendale;
 - adottato l'atto deliberativo predispone quanto necessario per la sottoscrizione della convenzione, sottoponendola prima all'organizzazione di volontariato e successivamente al Direttore Generale dell'Azienda;
 - trasmette alla Struttura Affari Generali per l'annotazione nel repertorio aziendale e alla conservazione della convenzione stipulata;

MM

- trasmette copia della convenzione e del relativo atto deliberativo alla Direzione della Struttura destinataria dell'attività di volontariato.

Tutte le convenzioni hanno, di norma, durata triennale.

2. Proposte dell'Azienda Sanitaria alle Organizzazioni di Volontariato

La Direzione Generale individua aree di intervento, anche sulla base di esigenze proposte dalle diverse articolazioni aziendali, formula Avviso che sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web aziendale nello spazio specificatamente riservato alle Associazioni.

Nell'Avviso saranno specificate le procedure, i tempi e le modalità di valutazione delle proposte che verranno presentate dalle Organizzazioni oltre a quanto già indicato nell'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 9

Coperture assicurative

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art.4 comma 1 Legge 266/91 e s.m.i.).
2. Le organizzazioni di volontariato devono attenersi anche a quanto previsto per le coperture assicurative dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 novembre 1992.
3. La copertura di rischi relativi agli infortuni subiti durante l'espletamento dell'attività convenzionata nonché per la responsabilità civile relativamente ad eventuali danni provocati a terzi nel corso dell'attività convenzionata rimane a carico dell'ASL, secondo le modalità già codificate dall'ufficio competente

Articolo 10

Modalità di erogazione delle prestazioni volontarie

- I volontari sono tenuti ad erogare le prestazioni in conformità con le finalità dello Statuto dell'organizzazione a cui appartengono e nel rispetto della convenzione di cui all'art. 8.
- Le prestazioni devono essere caratterizzate da continuità operativa e non possono essere rese attività estemporanee. Nella eventualità di rotazione di operatori sulla stessa attività di un servizio, va tenuto conto di privilegiare il rapporto umano instaurato con gli utenti.
- Nelle attività deve essere privilegiata una stretta correlazione tra le capacità professionali, attitudinali ed umane dell'operatore e le prestazioni da erogare.
- Il volontario è chiamato a svolgere esclusivamente attività di supporto e non sostitutiva ai pazienti e al nucleo familiare.
- Il volontario deve operare esclusivamente nell'ambito del settore d'intervento per il quale l'organizzazione ha ottenuto l'iscrizione e per quanto definito nella convenzione. Il singolo volontario deve svolgere il compito affidatogli. L'organizzazione di volontariato risponde dei singoli operatori.
- Il volontario deve essere riconoscibile rispetto al personale della struttura Aziendale presso cui svolge la propria attività. Pertanto l'organizzazione è tenuta a fornire "cartellino di riconoscimento" con la denominazione dell'organizzazione, il nominativo, la fotografia e la dicitura "volontario".

MM

- I volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con i valori e i principi che fondano l'agire volontario, come richiamato nella Carta dei Valori del Volontariato. L'organizzazione di appartenenza si impegna a promuovere attività di formazione sulle regole comportamentali e a vigilare sul rispetto delle stesse.
- Il volontario avrà cura di indossare abbigliamento idoneo al luogo e funzionale alle attività in esso espletate. L'eventuale utilizzo di "divise" specifiche deve essere concordato con il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa.
- I volontari dovranno rispettare le disposizioni vigenti presso l'U.O. di destinazione.
- L'orario di accesso presso le strutture è stabilito di concerto con la Direzione del macrocentro presso cui l'associazione dovrà operare,
- La presenza dei volontari presso la U.O. verrà accertata mediante un registro di presenze con indicazione di data, nome e cognome, ora di entrata e uscita, firma.
- Qualora un volontario, per qualunque motivo, non svolga più attività di volontariato è necessario che l'associazione ne dia immediata comunicazione al macrocentro di riferimento e alla Struttura "Rapporti con le Associazioni di volontariato" dell'ASL
- In caso di sostituzione l'associazione dovrà darne immediata comunicazione, sempre al macrocentro di riferimento e alla Struttura aziendale, producendo tutta la documentazione necessaria affinché il nuovo volontario possa svolgere la propria attività, sia a tutela dell'ASL, sia dell'associazione di volontariato sia del volontario stesso.

Articolo 11

Norme di tutela per il volontario

Le attività tipiche del volontario qualora espletate presso strutture di ricovero o degenza, riguardano essenzialmente il supporto morale e sociale o piccole incombenze della vita quotidiana, anche l'eventuale possibilità di esposizione ad agenti biologici va ritenuto di tipo generico e paragonabile a quello del pubblico che accede a vario titolo in una struttura sanitaria di degenza.

Pur nella considerazione di quanto sopra si prevedono le seguenti azioni di tutela per il volontario:

- a) l'organizzazione di volontariato, su richiesta del Direttore della Struttura Aziendale, dovrà dimostrare, per il tramite del rappresentante legale, che i volontari sono stati sottoposti a formazione, qualificazione ed aggiornamento come previsto dalla normativa vigente;
- b) in ogni caso, nelle strutture ospedaliere, è fatto divieto al volontario di:
 - accedere per qualsiasi motivo nelle aree segnalate e delimitate da cartelli riportati la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
 - assistere in qualsiasi forma il paziente sottoposto ad indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Dovrà essere cura del Caposala, o persona delegata, informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.

Articolo 12

Verifica e controllo delle attività

L'Azienda, mediante i Direttori della Struttura in cui è prestata l'attività dei volontari, potrà accertare il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto della convenzione stipulata concordando tempi e modalità delle verifiche con il Rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato.

MM

Annualmente i responsabili della gestione del progetto sono tenuti a presentare in sede di Conferenza consultiva una relazione congiunta sull'attività oggetto della convenzione.

Nelle more dell'istituzione della Conferenza Consultiva la relazione sull'attività svolta dovrà essere inviata alla S.S.D "Rapporti con le associazioni di volontariato" dell'ASL

Articolo 13

Obblighi dei volontari ed eventuali sanzioni

Ogni volontario è tenuto:

- al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
- ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle attività svolte ed improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;
- a rispettare le disposizioni impartite dai Responsabili delle Unità Operative e/o dalla Direzione della Struttura, per quanto di rispettiva competenza, ed operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale aziendale e con i destinatari del servizio;
- ad intrattenere con il personale sanitario in servizio presso l'U. O. di destinazione un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
- ad accettare incondizionatamente le regole organizzative dell'Azienda;
- ad apporre la firma di presenza nell'apposito registro;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti interni all'Azienda;
- a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze acquisiti durante la frequenza;
- a tenere un comportamento corretto verso il personale e i beni dell'Azienda;
- ad indossare in maniera visibile il tesserino di riconoscimento.

Il mancato rispetto dei summenzionati obblighi comportamentali da parte dei volontari potrà determinare il divieto di accesso, degli stessi, alle strutture dell'Azienda, fatte salve le segnalazioni all'autorità giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti.

Articolo 14

Sottoscrizione di presa visione del regolamento

Ogni volontario operante presso le Strutture dell'ASL sottoscrive il foglio di presa visione del presente regolamento, con particolare attenzione alle norme concernenti i diritti e i doveri del volontario in attività di servizio

Articolo 15

Sospensione del volontario

Nel caso in cui un volontario non rispetti gli obblighi contenuti nel presente regolamento, il Responsabile dell'Unità Operativa provvede all'allontanamento del volontario, dandone immediata comunicazione alla Direzione della Struttura e alla S.S.D. "Rapporti con le Associazioni di Volontariato" che provvederà ad inviare formale e motivata lettera al Presidente dell'Associazione.

111

Art. 16
Risoluzione del rapporto convenzionale

Il rapporto convenzionale si risolve di diritto, senza che l'associazione abbia nulla a pretendere:

- qualora l'associazione di volontariato, nel corso del rapporto convenzionale con l'ASL, perda il requisito dell'iscrizione nel registro del volontariato della Regione Campania, nonché nel registro unico nazionale non appena disponibile;
- qualora sia contravvenuta alle pattuizioni contrattuali presenti nella convenzione, anche rispetto alla posizione rivestita dal volontario all'interno dell'associazione;
- qualora siano violate le norma sulla privacy.

La risoluzione del rapporto convenzionale è formalizzata attraverso lettera raccomandata o attraverso comunicazione tramite PEC ed avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'associazione.

Anche l'Organizzazione di volontariato può risolvere il rapporto convenzionale in ogni momento, per provata inosservanza dell'Azienda degli impegni previsti in convenzione.

Art.17
Privacy

L'Azienda e le Organizzazioni di volontariato garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal Decreto legislativo 196/03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). I volontari, nelle strutture di destinazione, sono responsabili del trattamento dei dati personali e sensibili e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy al pari dei dipendenti.

Articolo 18
Richiamo al Codice di comportamento

Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, si richiama altresì il codice di comportamento aziendale, pubblicato sul sito, rivolto ai dipendenti, nonché a tutti coloro che operano ad ogni livello e con qualsiasi rapporto con l'ASL Salerno.

Le Associazioni sono tenute a prenderne visione e ad osservare le norme in esso contenute.

Articolo 19
Norme finali e transitorie

- L'Azienda assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), provvedendo in particolare:
 - alla valutazione dei rischi attinenti alle attività svolte in Azienda dai volontari,
 - all'informazione in relazione ai rischi evidenziati.
- È fatto divieto a tutti i Dirigenti dell'Azienda di concedere autorizzazioni/nullaosta, rilasciare attestazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate dal presente regolamento.

- Il presente Regolamento verrà applicato dal corrente anno, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e delle procedure già avviati alla data di esecutività del presente regolamento.
- Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate dall'Azienda in contrasto con il presente regolamento.
- Il presente regolamento non si applica alle associazioni di volontariato che svolgono attività di 118 e trasporto infermi.
- Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme legislative e regionali vigenti, nonché del codice civile e penale.

Art. 20
Allegati

Gli allegati al presente Regolamento:

- Richiesta di convenzione per attività di volontariato presso l'Azienda Sanitaria Locale Salerno (all.A1)
- Richiesta di rinnovo della convenzione per attività di volontariato presso l'Azienda Sanitaria Locale Salerno (all.A2)
- Schema di convenzione tra l'ASL Salerno e le Associazioni di volontariato (all.B)

costituiscono parte integrante ed essenziale dello stesso

Art. 21
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività del provvedimento di approvazione.